

TI_GERICHTE 30.2003.217 vom 6. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.217

FR: TI_GERICHTE 30.2003.217 du 6 juin 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.217 del 6 giugno 2003

Volltext

Incarto n.30.2003.217/AMM

17971/090

Bellinzona

28 agosto 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 20 giugno 2003
presentato da

_____ , _____

contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, _____,

viste _____ le osservazioni del 2 luglio 2003 presentate dalla Sezione della
circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 6 giugno 2003, ha inflitto a
_____ una multa di fr. 300.■, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 60.■ e le spese di fr. 70.■, per i seguenti fatti accertati il 29 marzo 2003 in
territorio di _____:

"alla guida del motoveicolo _____, percorreva una strada a senso unico spostato
sulla corsia destra e, in prossimità di un'intersezione svoltava a sinistra ostacolando la
marcia ad un motociclista sopraggiungente da tergo il quale evitava la collisione ma
cadeva";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 44 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS;

che _____ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20
giugno 2003 in cui postula "l'archiviazione della multa [] e del relativo procedimento";

che nelle sue osservazioni del 2 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che la domanda del ricorrente intesa all'audizione di un non meglio precisato "passante che ha assistito all'incidente" non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e la prova richiesta non apparendo quindi suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;

che l'esistenza di siffatto testimone appare finanche dubbia, ove appena si consideri come ■ contrariamente alle affermazioni dell'insorgente secondo cui il passante avrebbe già reso una deposizione spontanea dinanzi alla polizia (ricorso, in alto) ■ quest'ultima ha avuto modo di rilevare come "a precisa domanda nessuno si annunciava quale testimone oculare dell'accaduto" (rapporto di polizia dell'11 aprile 2003, pag. 4 verso l'alto);

che, ciò posto, nulla osta all'emanazione della sentenza;

che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono; sulle strade suddivise in diverse corsie, il conducente può abbandonare quella che percorre solo se non ostacola la circolazione (art. 44 cpv. 1 LCS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere ■ in violazione dei predetti art. 34 cpv. 3 e 44 cpv. 1 LCS ■ "percor[so]una strada a senso unico spostato sulla corsia destra e, in prossimità di un'intersezione svolta[to]a sinistra ostacolando la marcia ad un motociclista sopraggiungente da tergo il quale evitava la collisione ma cadeva";

che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta, in sintesi, come l'incidente non sia da ascrivere a una sua manovra irregolare, bensì al comportamento dell'altro protagonista il quale ■ circolando a bassa velocità ■ avrebbe potuto senz'altro evitare la caduta;

che non giova tuttavia al ricorrente prevalersi di un'eventuale colpa dell'altro centauro, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antiggiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

che del resto, contrariamente al parere espresso dall'insorgente, nulla agli atti consente di ravvisare una qualsiasi responsabilità dell'altro motociclista nel sinistro;

che, comunque sia, un'eventuale manovra scorretta di quest'ultimo non esimeva il ricorrente, intenzionato a svoltare a sinistra, dall'obbligo impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCS di "badare ai veicoli che seguono";

che l'insorgente, in concreto, non pretende di avere osservato tale regola: egli ha anzi ammesso davanti alla polizia che "non ricordo se ho guardato lo specchietto" e che solo "dopo aver svoltato, improvvisamente, ho sentito alle mie spalle una frenata di un veicolo e un rumore simile ad uno sfregamento" (verbale d'interrogatorio del 29 marzo 2003, pag. 1 verso il basso);

che in siffatte evenienze, considerata la dinamica descritta dai protagonisti davanti alla polizia cantonale, questo giudice perviene al convincimento di come l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione all'art. 34 cpv. 3 LCS rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;

che ciò vale, come detto, a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile al conducente dell'altro motoveicolo e senza che sia necessario disporre ulteriori accertamenti;

che non si può per converso addebitare all'interessato una qualsiasi violazione dell'art. 44 cpv. 1 LCS, essendosi egli limitato a voltare a sinistra senza effettuare alcun cambiamento di corsia (cfr. il piano di situazione allegato al citato rapporto di polizia);

che non s'impone tuttavia di riformare il dispositivo della sentenza impugnata, ove si consideri come la multa inflitta risulta adeguata anche alla sola violazione dell'art. 34 cpv. 3 LCS, suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico, di recare danni materiali e di mettere finanche a repentaglio l'integrità fisica delle persone coinvolte;

che la sanzione risulta in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso deve pertanto essere respinto, ma la parziale rettifica delle motivazioni a fondamento della multa giustifica ■ in via eccezionale ■ di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 44 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr; pronuncia:1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

■ _____, _____,

■ Sezione della circolazione, _____.

Il giudice:

La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.